



Spettabile
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS)
Direzione Generale economia circolare (EC)

c.a. Ing. Laura D'Aprile, Capo Dipartimento
Ing. Silvia Grandi, Direttore Generale

ROMA

A mezzo Pec:

Diss@Pec.Mite.Gov.it

EC@Pec.Mite.Gov.it

Roma, 9 febbraio 2024

Oggetto: Interpello in materia ambientale ai sensi dell'art. 3 septies D.Lgs. n. 152/2006

La scrivente Confindustria, principale associazione di categoria delle imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 in materia di possibilità di conferimento ai centri di raccolta comunali di determinate tipologie di rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici.

Con la presente si formula, in forma di istanza di interpello ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la richiesta di chiarimenti interpretativi in merito alla normativa vigente in materia **di conferimento ai centri comunali di raccolta di rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici costituiti da cartucce di gas o piccole bombole non ricaricabili per uso domestico.**

Per evitare fraintendimenti dovuti all'uso, nella lingua comune, di terminologie non corrette, nell'Allegato a questo documento, sono definite meglio le due tipologie di imballaggi prese in oggetto, le loro similitudini e le loro sostanziali differenze.

Le Associazioni ci hanno informato che, in alcuni casi, i gestori dei centri comunali di raccolta avrebbero rifiutato di prendere in carico da privati cittadini rifiuti urbani di origine domestica costituiti da *cartucce di gas* o *piccole bombole non ricaricabili*, che hanno contenuto gas comunemente utilizzati dai nuclei familiari.

La conseguente difficoltà di conferimento ai centri di raccolta comunali dei rifiuti di imballaggio potrebbe causare fenomeni di abbandono o di smaltimento illecito dei medesimi.

/...

CONFINDUSTRIA

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30

Tel. 06 59031

confindustria@confindustria.it

www.confindustria.it - codice fiscale 80017770589

Il presente interpello è quindi formulato per ottenere chiarimenti in merito alla corretta ed uniforme interpretazione a livello nazionale delle disposizioni previste in materia dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 - Norme in materia ambientale – e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’8 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, si desidera acquisire **indicazioni in merito all’effettiva possibilità di conferire i rifiuti urbani originati dai nuclei domestici costituiti da cartucce di gas o bombole non ricaricabili al Gestore del servizio pubblico presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani istituiti dai Comuni.**

Considerato che:

- La Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 ha modificato la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti introducendo la seguente definizione di rifiuti urbani:

«*rifiuti urbani*»:

1. a) **rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata**, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, **imballaggi**, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici [...].»

- Il Decreto Legislativo 116/2020 ha recepito nell’ordinamento nazionale tale nuova nozione, modificando la definizione di rifiuti urbani contenuta nel Decreto legislativo 152/2006. A seguito di tale modifica, la vigente definizione di rifiuti urbani è la seguente:

«**Art. 184 – (Classificazione)**

1. Ai fini dell’attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, **secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. **Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter) [...].»**

- L’art. 183, comma 1, lettera b-ter) definisce i rifiuti urbani nei seguenti termini:
«*b-ter) “rifiuti urbani”:*

1. **i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata**, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, **imballaggi**, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; [...].»

- Il Titolo II del Decreto legislativo 152/2006 definisce con l’articolo 218 le nozioni di imballaggio, di imballaggio primario e di rifiuto di imballaggio nei termini di seguito riportati:

«1. Ai fini dell’applicazione del presente titolo si intende per:

../..

a) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; [...]

f) **rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione».

- Le cartucce di gas e le bombole non ricaricabili atte a contenere gas comunemente utilizzati dai nuclei familiari **rispondono alla definizione di “imballaggio”** e, in particolare, di **“imballaggio primario”**;
- Il citato articolo 218 precisa, al comma 2, che: *“La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'art. 3 della direttiva 94/62/ CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e **sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto**”*.
- L'immissione sul mercato delle cartucce di gas e delle bombole non ricaricabili comporta l'obbligo di versamento del Contributo Ambientale CONAI finalizzato a finanziare la raccolta differenziata e l'avvio al recupero dei rifiuti di imballaggio (mentre le bombole ricaricabili sono esplicitamente esonerate dal contributo CONAI in quanto cespite dell'impresa produttrice che, a fine vita, viene venduto direttamente alle fonderie).
- Le Linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, edizione 2021 approvate con Decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica, precisano che: *«Il fatto che vi siano **residui minimi di contenuti nei rifiuti di imballaggio non esclude la possibilità di classificare questi rifiuti come «nominalmente vuoti» e non ne vieta l'assegnazione al sottocapitolo 15 01 rifiuti di imballaggio**»*.
- La nozione di “centro di raccolta” è definita dall'articolo 183, comma 1, del Decreto legislativo 152/2006 nei seguenti termini: *«area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [...]»*
- La disciplina dei centri di raccolta è dettata dal decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale decreto, all'articolo 1, prescrive che: *«I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente .../.*

*decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, **dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2**, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico».*

- L'allegato I, paragrafo 4.2, per quanto di interesse, annovera tra i rifiuti che possono essere conferiti ai centri di raccolta dai privati cittadini le seguenti tipologie di rifiuti:
 - **imballaggi in metallo** (EER 15 01 04);
 - contenitori T/FC (EER 15 01 10* [imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze] e 15 01 11* [imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti]);
 - gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) EER 16 05 04* e 16 05 05.

Tutto ciò premesso e considerato, ritenendo che le norme citate consentano ai privati cittadini di conferire ai centri di raccolta comunali tutte le tipologie di rifiuti urbani di cui all'Allegato I, paragrafo 4.2, del decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, si chiede di:

- definire se i rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici costituiti da cartucce di gas e da bombole non ricaricabili siano conferibili ai centri di raccolta comunali;
- specificare se la dizione "limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico", contenuta nel decreto ministeriale 8 aprile 2008, comprenda anche le cartucce di gas e le bombole non ricaricabili che potrebbero contenere residui di gas originate dai nuclei domestici.

Ringraziando per l'attenzione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele Langella

Allegato**Descrizione tecnica delle “Cartucce di Gas” e delle “Bombole non ricaricabili”**Cartucce di Gas

Sono cartucce di gas GPL (propano e butano) non ricaricabili.

I contenitori sono fabbricati con banda stagnata in 2 o 3 parti, meccanicamente aggraffate tra loro ed il loro spessore è compreso tra 0.18mm e 0.40mm. Esse sono costruttivamente equiparabili alle bombolette aerosol, diverse solo per la mancanza del dispositivo di erogazione presente in queste ultime.

Sono conformi alla Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 in materia di attrezzature a pressione trasportabili, recepito in Italia con il Decreto Legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

Lo standard costruttivo di riferimento è la norma UNI EN 417 “Cartucce metalliche a gas di petrolio liquefatti non ricaricabili, con o senza valvola, per l'alimentazione di apparecchi utilizzatori portatili - Costruzione, controlli, prove e marcatura” che, tra le altre, impone:

- *capacità massima di 1 litro;*
- *obbligo di marcatura “ATTENZIONE: NON RICARICARE”; non richiesto sistema meccanico di non ricarica*
- *pressione massima del gas a 50°C, 13,2 bar.*



Esempi di Cartucce di Gas

Bombole non ricaricabili

Sono bombole contenenti gas compressi o liquefatti (in genere CO₂ per la gasatura domestica dell'acqua) non ricaricabili.

I contenitori sono fabbricati in acciaio al carbonio o alluminio senza saldature oppure in 2 o 3 parti, meccanicamente saldate tra loro.



Esempi di Bombole non ricaricabili

Il loro spessore, per lo più variabile in base al gas contenuto, è generalmente superiore ai 2 mm.

Sono conformi alla Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 in materia di attrezzature a pressione trasportabili, recepito in Italia con il Decreto Legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

Lo standard costruttivo di riferimento è la norma UNI EN ISO 11118 “Bombole per gas - Bombole per gas non ricaricabili di metallo - Specifiche e metodi di prova” che, tra le altre, impone:

- *capacità massima di 5 litri;*
- *obbligo di marcatura “NON RICARICARE”; richiesto dispositivo meccanico di non ricarica*

CONFINDUSTRIA

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30

Tel. 06 59031

confindustria@confindustria.it

www.confindustria.it - codice fiscale 80017770589